



PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Matteotti, 1 - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087

Settore Ambiente Ecologia Energia

DETERMINA

n. 1918/2012

Novara, li 21/06/2012

Proposta Qualità dell'aria ed Energia/64

OGGETTO: CAMERI BIOGAS A.R.L. - AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/03 PER L'IMPIANTO SITO IN CAMERI, CASCINA BORNAGO

Per l'esecuzione:
Qualità dell'aria ed Energia

La determinazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far tempo dal 22/06/2012 ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo.

non comporta impegno di spesa

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha rilasciato il visto di cui all'art. 151 comma 4 DLgs n. 267/2000 in data



OGGETTO: CAMERI BIOGAS A.R.L. - AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/03 PER L'IMPIANTO SITO IN CAMERI, CASCINA BORNAGO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- ◆ la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, promuove l'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- ◆ la direttiva citata è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387;
- ◆ l'art. 12 del predetto decreto prevede che la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, siano soggetti ad un'autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalla Provincia nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;
- ◆ il Decreto 10 settembre 2010 ha definito le Linee Guida per il procedimento di cui al predetto articolo;
- ◆ la Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte del 30 gennaio 2012, n. 5-3314 ha fornito indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12 del D.Lgs. 378/03;
- ◆ la Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte del 30 gennaio 2012, n. 6-3315 ha individuato le aree ed i siti non idonei all'installazione ed all'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse;

considerato che in data 23 marzo 2012, prot. prov. n. 54349 del 2/04/12, è pervenuta la domanda ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 dalla ditta Cameri Biogas A.r.l. con sede legale in Cameri, Cascina Bornago, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da biogas prodotto da biomasse agricole ed effluenti zootecnici della potenza elettrica di 999 kWe in comune di Cameri, Cascina Bornago, Foglio catasto 4, Mappali 3, 7, 15 e Foglio catasto 8, Mappali 42, 44, 45;

visti:

- ◆ gli atti della prima seduta di Conferenza di Servizi, convocata ai sensi del comma 3, art. 12, del D.Lgs. 387/03, tenutasi in data 19 aprile 2012 presso la Provincia di Novara;
- ◆ la documentazione integrativa presentata dalla ditta in data 14 maggio 2012, prot. prov. n. 78000 del 17 maggio 2012;



- ◆ gli atti della seconda seduta di Conferenza di Servizi tenutasi in data 1 giugno 2012 presso la Provincia di Novara;

visti inoltre:

- ◆ il parere favorevole sul progetto rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in data 30 maggio 2012, prot. VVFF 5080, prot. prov. n. 91146 del 7/06/12;
- ◆ il preventivo di connessione emesso in data 30/08/2011 da ENEL (Cod. di rintracciabilità T0297694) ed accettato dalla ditta e la relativa Specifica Tecnica;
- ◆ il Permesso di Costruire n. 17/2012 del 13/06/2012 rilasciato dal Comune di Cameri;
- ◆ la Relazione finale di contributo tecnico-scientifico predisposta da ARPA pervenuta in data 18/06/2012, prot. n. 60142 del 13/06/2012;
- ◆ la nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, prot. prov. n. 74340 del 10/05/2012, con la quale viene comunicato che non risultano provvedimenti di tutela in itinere di competenza su beni siti nell'area individuata;
- ◆ la nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie, prot. 5752 del 30/05/12, con la quale si rilascia nulla osta, per quanto di competenza, al proseguimento dei lavori per la realizzazione dell'impianto;
- ◆ il parere rilasciato dal Settore Urbanistica e Trasporti, prot. prov. n. 89817 del 6/06/12;
- ◆ il Nulla Osta del Ministero dello Sviluppo Economico, rilasciato con nota n. 8122 del 17/05/12, prot. prov. n. 82125 del 24/05/12;
- ◆ la Determina Dirigenziale dell'Ente di Gestione della Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore n. 129 del 25/05/12 con la quale viene espresso il giudizio di Valutazione di Incidenza positivo con prescrizioni;
- ◆ il parere della Regione Piemonte, Direzione Programmazione Strategica, Politiche territoriali ed Edilizia, Settore Copianificazione Urbanistica Provincia di Novara, trasmesso con nota n. 19466/0810 dell'1/06/12;
- ◆ il Nulla Osta, relativo agli aspetti demaniali di interesse, rilasciato dall'Aeronautica Militare, Comando 1^ Regione Aerea, Reparto Territorio e Patrimonio e l'asseverazione sul rispetto dei vincoli aeroportuali di cui alla Legge 58/63 e s.m.i. sottoscritta dal tecnico della Società proponente;

valutato che il biogas prodotto ed utilizzato ha le caratteristiche e rispetta le condizioni previste alla sez. 6, Parte II, dell'Allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;



tenuto conto che l'Allegato IV, Parte I, lettera ff), indica fra gli impianti non sottoposti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera quelli di combustione alimentati a biogas di cui all'Allegato X alla parte V del medesimo decreto di potenza termica nominale complessiva inferiore o uguale a 3 MW;

tenuto altresì conto delle indicazioni regionali per i comuni ricadenti in Zona di Piano del Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria;

considerato che l'impianto in esame verrà realizzato in zona agricola, destinazione prevista dal comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03;

considerato inoltre che:

- ◆ il Proponente risulta imprenditore agricolo;
- ◆ l'attività di produzione e valorizzazione di biogas può essere considerata attività connessa all'attività agricola e pertanto ammissibile nella scheda d'ambito n. 18 del P.T.R. Ovest Ticino;
- ◆ i profitti derivanti dalla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile non potranno essere ceduti a terzi, ma costituiranno forma permanente di integrazione al reddito agricolo;

dato atto che il D.Lgs. 387/03, comma 1 dell'art. 12 indica testualmente *“Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”*;

verificato che l'area di impianto risulta esterna alla Classe IIIA di rischio idrogeologico;

ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di autorizzare la ditta Cameri Biogas A.r.l. ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da biogas prodotto da biomasse agricole ed effluenti zootecnici della potenza elettrica di 999 kWe in comune di Cameri, Cascina Bornago, Foglio catasto 4, Mappali 3, 7, 15 e Foglio catasto 8, Mappali 42, 44, 45;

visti:

- ◆ il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i.;
- ◆ il Decreto 10 settembre 2010;
- ◆ la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- ◆ il D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R, così come modificato dal D.P.G.R. 19 maggio 2008 n. 8/R;
- ◆ la D.G.R. 23 febbraio 2009, n. 64-10874;



- ◆ il D.Lgs. 112 del 31/03/98 circa il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- ◆ la L.R. 44 del 26/04/00 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- ◆ l'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

DETERMINA

- di prendere atto delle risultanze della Conferenza di Servizi, riunitasi presso la sede della Provincia nelle sedute del 19 aprile 2012 e dell'1 giugno 2012, i cui verbali si intendono qui integralmente richiamati;
- di rilasciare alla ditta Cameri Biogas A.r.l. con sede legale in Cameri, Cascina Bornago, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, l'Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da biogas prodotto da biomasse agricole ed effluenti zootecnici della potenza elettrica di 999 kWe in comune di Cameri, Cascina Bornago, Foglio catasto 4, Mappali 3, 7, 15 e Foglio catasto 8, Mappali 42, 44, 45;
- di stabilire che nel presente provvedimento confluiscono:
 - il Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di Cameri;
 - la verifica di coerenza con i limiti alle emissioni sonore ai sensi della L. 447/95;
 - la verifica di coerenza con i limiti alle emissioni elettromagnetiche ai sensi del D.P.C.M. 8/07/03;
 - il parere di conformità del progetto alla normativa di prevenzione incendi;
 - il Nulla Osta del Ministero dello Sviluppo Economico;
 - la Valutazione di Incidenza ai sensi dei D.P.R. 357/97 e 120/2003.
- di autorizzare la realizzazione delle opere di collegamento alla rete ENEL come riportate nella Specifica tecnica di ENEL sottoscritta dal Proponente in data 21/09/2011 (codice di rintracciabilità della richiesta T0297694);
- di stabilire che l'avvio e la conclusione dei lavori dovranno avvenire entro i termini indicati nel Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di Cameri, decorsi i quali, salvo proroga, l'autorizzazione perde efficacia;
- di fissare a € 200.000,00 (duecentomila Euro) l'importo della fideiussione da stipulare in favore del Comune di Cameri per le opere di dismissione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi. Essa dovrà essere versata entro la data di avvio dei lavori secondo lo schema allegato alla D.G.P. 238/11, i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati. Si ricorda, in particolare, che la mancata presentazione della fideiussione nei termini di legge o i mancati rinnovi e rivalutazioni comporteranno la revoca dell'Autorizzazione Unica;
- di approvare le misure tecniche e gestionali descritte nell'istanza e nelle successive integrazioni, al rispetto delle quali è condizionato il rilascio della presente autorizzazione;



- il rispetto delle previsioni progettuali e delle prescrizioni relative alla realizzazione dell'impianto devono essere certificate con verbale di regolare esecuzione, secondo le vigenti disposizioni legislative in materia, redatto da tecnico iscritto ad Albo professionale competente ed attestante l'effettiva rispondenza ai requisiti tecnici previsti dalle normative vigenti. La certificazione di cui sopra dovrà essere trasmessa alla Provincia, al Comune di Cameri ed all'ARPA;
- di vincolare l'Autorizzazione Unica al rispetto delle seguenti prescrizioni, di quanto indicato nel Permesso di Costruire (Allegato 1), rilasciato dal Comune di Cameri, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché nei pareri/nulla osta riportati in premessa.

PRESCRIZIONI GENERALI

1. Durante la costruzione e per tutta la durata della gestione dell'impianto:
 - dovrà essere evitato ogni danno e pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;
 - dovrà essere garantito il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - dovranno essere scrupolosamente adottate tutte le cautele idonee ad evitare effetti negativi sull'ambiente e, in caso si riscontrassero anomalie, dovranno essere tempestivamente messe in atto tutte le opportune azioni e interventi per porre rimedio;
 - dovranno essere salvaguardate la fauna e la flora e dovrà essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
2. l'Azienda dovrà garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ed in materia di prevenzione incendi;
3. dovrà essere nominato un direttore lavori per il controllo della corretta esecuzione dei lavori, nonché del rispetto delle prescrizioni e condizioni previste dal presente documento. Il nominativo, unitamente alla comunicazione di inizio lavori, dovrà essere trasmesso al Comune di Cameri, alla Provincia di Novara e ad ARPA. La messa in esercizio dell'impianto dovrà essere comunicata ai predetti Enti;
4. gli scavi da realizzare per il posizionamento dei digestori, dovranno essere unicamente funzionali all'impianto al fine di limitare il mutamento della morfologia del terreno come prescritto nella Scheda d'Ambito n. 18 del PTR Ovest Ticino. La terra estratta in loco dovrà essere lasciata presso il sito al fine di utilizzarla per la realizzazione di barriere inerbite con funzione di mitigazione dell'impatto visivo. Ad impianto dismesso la terra dovrà essere utilizzata per il ripristino dello stato dei luoghi;
5. l'Azienda potrà utilizzare, per la produzione di energia, biomasse vegetali (quali ad es. cereali insilati) ed effluenti zootecnici. L'utilizzo di biomasse diverse rispetto a



quelle indicate nel progetto dovrà essere preventivamente comunicato ed autorizzato da Provincia, Comune ed ARPA;

6. ai fini dell'utilizzo agronomico del digestato, in ogni condizione di esercizio, il 50% in peso della miscela in ingresso al digestore anaerobico dovrà essere costituito da effluente zootecnico. Qualora tale percentuale non dovesse essere rispettata, almeno sei mesi prima di procedere allo spandimento del digestato, la Ditta dovrà presentare domanda per attività di recupero rifiuti R10, oppure, previa idonee analisi chimiche, dovrà dimostrare l'assimilabilità del materiale ad un fertilizzante, salvo eventuali modifiche delle normative regionali e/o statali in materia;
7. la gestione e l'utilizzo del digestato dovranno essere conformi a quanto indicato nel D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R, così come modificato dal D.P.G.R. 19 maggio 2008 n. 8/R e nella D.G.R. 23/02/2009, n. 64-10874, Allegato parte B);
8. il biogas dovrà essere conforme a quanto indicato nell'allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo le caratteristiche e le condizioni di utilizzo previste alla parte II, Sezione 6, dello stesso allegato;
9. l'Azienda dovrà consentire al personale tecnico incaricato dalla Provincia, dal Comune di Cameri e da ARPA di accedere liberamente all'area interessata per effettuare prelievi, controlli ed analisi;
10. relativamente al collegamento elettrico alla Rete di Trasmissione Nazionale e relativa cabina elettrica:
 - qualora l'impianto dovesse essere interessato da elettrodotti preesistenti aerei e sotterranei, le possibili interferenze dovranno rispettare quanto previsto dal D.M. 21.03.88 n. 449 e s.m.i. nonché dalle norme CEI 11-17 fasc. 558;
 - dovrà essere rispettato quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81 del 9/04/08 che regola la materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (Lavori in prossimità di parti attive);
 - qualora si renda necessario provvedere a modificazioni e/o spostamenti di elettrodotti per renderli compatibili all'opera, dovranno essere tempestivamente trasmessi ad Enel Distribuzione S.p.A. i progetti esecutivi dell'opera nonché i dati del soggetto al quale farà carico la spesa dei relativi eventuali interventi;
 - non dovranno essere apportate modifiche al progetto prodotto e riferito all'impianto in oggetto;
 - nella posa delle linee elettriche costituenti l'impianto dovranno essere osservate tutte le norme generali riportate nella dichiarazione di impegno;
 - affinché il Ministero dello Sviluppo Economico possa svolgere i controlli di competenza, dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nel Nulla Osta rilasciato dallo stesso;
11. ad impianto avviato, dovranno essere effettuate misurazioni volte ad accertare che i valori generati dall'impianto verso l'esterno siano conformi ai limiti stabiliti dal DPCM 08/07/03, anche in riferimento alla presenza di eventuali lavoratori esposti.



Le risultanze delle rilevazioni dovranno essere inviate a Provincia, ASL NO ed ARPA;

12. al fine di mitigare l'impatto ambientale dell'opera dovranno essere realizzate le opere di mitigazione proposte contestualmente al progetto, lungo i lati del lotto in cui non è già presente una fascia boscata, con utilizzo di essenze arboree ed arbustive autoctone, secondo le prescrizioni definite dalla Valutazione di Incidenza. La Ditta dovrà provvedere, a proprie spese, alle cure colturali di accompagnamento alla crescita delle essenze messe a dimora per tutta la durata di vita dell'impianto, provvedendo alla sostituzione di eventuali fallanze, al fine di garantire la buona riuscita dell'inserimento ambientale;
13. la ditta dovrà dotarsi di una procedura di intervento da attuarsi in caso di sversamenti accidentali, garantendo la disponibilità presso l'impianto di idonee barriere assorbenti da utilizzarsi per raccogliere ed arginare tali sversamenti sui piazzali interni ed esterni;
14. al fine di limitare le emissioni di polveri in atmosfera, durante la fase di cantiere ed in fase di esercizio dell'impianto, la ditta dovrà procedere alla costante e regolare bagnatura delle strade sterrate utilizzate e dei piazzali interni all'impianto;
15. al fine di evitare il trasporto eolico e di minimizzare le emissioni diffuse di odori al di fuori del perimetro aziendale, la Ditta dovrà procedere sistematicamente al compattamento delle biomasse ed alla loro copertura con teli, anche al fine di conservarle in modo ottimale;
16. la dismissione dell'impianto dovrà essere preliminarmente comunicata alla Provincia di Novara e prevedere la rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i.;
17. alla chiusura definitiva dell'impianto è fatto altresì obbligo di presentare uno studio ambientale, predisposto ed attuato secondo i criteri previsti dalla normativa in materia di bonifiche, volto ad accertare od escludere la presenza di contaminazione delle matrici ambientali coinvolte dal sito produttivo. Qualora tale studio accerti il mancato rispetto dei limiti previsti dalla suddetta normativa, resta inteso doversi procedere alla bonifica del sito stesso in funzione della destinazione d'uso prevista dallo strumento urbanistico vigente;
18. la Ditta è tenuta a realizzare le previsioni progettuali e le prescrizioni di cui alla presente autorizzazione previste per l'impianto a regime fin dall'avviamento;
19. la realizzazione della serra e della relativa rete di teleriscaldamento risulta vincolante ai fini della realizzazione dell'impianto;
20. tutti gli impianti e le aree utilizzate dovranno essere dotati di idonei sistemi antincendio in regola con la normativa di settore ed approvati dal competente Comando dei Vigili del Fuoco. L'utilizzo della caldaia installata presso la serra è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dei Vigili del Fuoco;



21. nell'esercizio dell'impianto dovranno essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, dovranno essere evitate la perdita accidentale o l'abbandono dei rifiuti e la formazione di aerosol al fine di diminuire l'emanazione di odori sgradevoli;
22. è fatto obbligo di provvedere periodicamente alla disinfestazione delle aree destinate allo stoccaggio dei materiali utilizzati. La frequenza di tale operazione, i prodotti impiegati ed i periodi dell'anno in cui condurla andranno scelti in funzione delle condizioni climatiche;
23. il processo di biodigestione dovrà essere condotto secondo quanto indicato nelle relazioni tecniche agli atti;
24. la ditta dovrà assicurare la custodia dell'impianto;
25. nella gestione dei rifiuti la ditta deve rispettare quanto previsto nel D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" relativamente al deposito temporaneo di cui all'art. 183, comma 1, lettera m);
26. dovrà essere indicato, prima dell'inizio dell'attività, a Provincia, Comune ed ARPA, il nominativo del Responsabile Tecnico dell'impianto.

PRESCRIZIONI RICHIESTE DALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

1. Per i sottopassi per anfibi di via Ticino la barriera verso est dovrà interessare l'intero tratto tra il sottopasso ed il cavo CID;
2. nei laghetti di neo formazione lo strato di argilla dovrà avere spessore di 20 – 30 cm dopo la compattazione e dovrà essere ricoperto da un leggero strato di ghiaia, Ø 2/6 cm, per uno spessore di cm 6 con completa compattazione e adesione sullo strato di argilla sottostante;
3. nella siepe arborea le piante ad alto fusto dovranno avere un sesto di impianto lineare, con due file distanziate di 5 m come da progetto ma con spaziatura delle piante sulla fila ridotta a 5 m e dovranno essere incrementate le specie da utilizzare con le seguenti essenze: pioppo tremulo (*Populus tremula*), ciliegio a grappoli (*Prunus padus*), melo selvatico (*Malus sylvestris*), frassino orniello (*Fraxinus ornus*), pero selvatico (*Pyrus pyraeaster*), betulla (*Betula pendula*).
Per quanto riguarda le essenze arbustive non dovranno essere utilizzate la ginestra di spagna o odorosa (*Spartium junceum*) in quanto non autoctona ed il rovo (*Rubus fruticosus*) in quanto invasiva.
Il sesto di impianto degli arbusti dovrà essere casuale in modo da ricreare una distribuzione naturaliforme.

PRESCRIZIONI GESTIONALI



4. Dovranno essere osservate le tecniche gestionali e le procedure operative individuate e descritte nella relazione tecnica a corredo della domanda;
5. dovrà essere messo a punto un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria che garantisca che le strutture e le attrezzature siano sempre nelle migliori condizioni operative. Le verifiche di tenuta effettuate sulle parti d'impianto dovranno essere documentate e registrate per la verifica da parte degli Enti di controllo;
6. dovrà essere garantita per tutta la vita dell'impianto, anche mediante periodiche ispezioni, la tenuta delle parti interrate;
7. in occasione delle manutenzioni straordinarie, dovrà essere tenuta in considerazione la possibilità di apportare modifiche impiantistiche che risultino maggiormente vantaggiose dal punto di vista ambientale;
8. dovrà essere predisposto un registro delle sostanze avviate alla fase di digestione in cui annotare il quantitativo, in peso e volume, delle biomasse, distinte per tipologia, e la data di invio al processo di digestione anaerobica; tale registro deve essere conservato presso la sede dell'impianto ed esibito su richiesta degli Organi di controllo. Si ritiene valido anche un registro su supporto informatico purché tutti i dati vengano conservati.

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI RUMORE

1. Durante la fase di cantiere, è facoltà dell'impresa realizzatrice richiedere opportuna autorizzazione in deroga;
2. completato l'insediamento dell'impianto, dovranno essere effettuati, sia presso i recettori sia a confine di proprietà, dei rilievi fonometrici finalizzati a verificare il rispetto dei limiti assoluti e differenziali, sia in periodo di riferimento diurno che notturno. Se dai rilievi si riscontrasse un superamento di tali limiti, dovranno essere realizzate, ad impianto fermo, opportune opere di bonifica acustica.

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SCARICHI IDRICI E GESTIONE DELLE ACQUE

1. la gestione delle acque meteoriche dovrà avvenire secondo quanto indicato nella documentazione progettuale agli atti, prevedendo, ove possibile, il recupero delle stesse;
2. le aree destinate all'impianto non dovranno essere interessate in alcun modo da fenomeni di ristagno di acqua superficiale in grado di recare pregiudizio all'ambiente e/o alla salute dell'uomo. In fase di costruzione dovranno, pertanto, essere assunte le prescrizioni contenute nella documentazione geologica.

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Dovranno essere rispettati i seguenti limiti al camino del motore, riferiti ad un tenore di ossigeno al 5% negli effluenti gassosi anidri:
 - ◆ Ossidi di azoto (come NO₂) 250 mg/Nmc;
 - ◆ Monossido di carbonio (come CO) 500 mg/Nmc;

- ◆ Composti organici volatili (come COV) 100 mg/Nmc
- ◆ Acido cloridrico 10 mg/Nmc
- ◆ Ammoniaca 15 mg/Nmc
- ◆ Polveri (mg/kWh) F_{et} 20

Si precisa che con l'abbreviazione COV (come C) si intende "la determinazione delle sostanze organiche totali espresse come carbonio totale, determinate mediante rivelatore a ionizzazione di fiamma ovvero con la metodologia UNI EN 12619:2002 o UNI EN 13525:2002";

2. il rispetto dei limiti sopra riportato dovrà essere garantito tramite idonei impianti di abbattimenti, quali post combustore e SCR (Selective Catalytic Reduction);
3. ad impianto avviato, sulla base dei dati reali di emissione, dovrà essere condotto uno studio per verificare l'effettivo bilancio ambientale negativo conseguente ad una riduzione della concentrazione degli ossidi di azoto fino a 160 mg/m^3 . Sulla base degli esiti di tale studio, da inviare a Provincia ed ARPA entro 12 mesi dall'avvio dell'impianto, si potranno rivedere i limiti emissivi prescritti;
4. l'impresa dovrà effettuare due rilevamenti delle emissioni in due giorni non consecutivi dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto a regime (termine di messa a regime stimato in sessanta giorni dall'avvio), per la determinazione dei seguenti parametri, sia in concentrazione che in flusso di massa: COV, CO, ossidi di azoto (espressi come NO_2), composti inorganici del cloro, ossidi di zolfo, ammoniaca e polveri totali, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia ed all'ARPA del periodo in cui si intendono effettuare i prelievi. I risultati dei rilevamenti dovranno essere trasmessi a Provincia, ARPA e Comune di Cameri entro 60 giorni dalla data di effettuazione. La medesima procedura dovrà essere seguita anche per gli autocontrolli triennali;
5. per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti da D.M. 25/08/2000, pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2000. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica UNICHIM/UNI, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata;
6. i condotti per lo scarico in atmosfera devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportune chiusure) per la misura ed il campionamento degli effluenti;
7. ad opera completata e ad attività avviata, dovrà essere effettuata una campagna di rilevazione della concentrazione di CO_2 emessa in atmosfera e dell'efficienza di combustione espressa come rapporto di $\text{CO}_2/(\text{CO}+\text{CO}_2)$;
8. al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e



50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal sindaco;

9. dovrà essere mantenuta in efficienza la torcia di sicurezza per consentire la combustione del biogas in condizioni di emergenza. Al fine di conferire al sistema una maggiore affidabilità, la torcia dovrà essere dotata di sistemi automatici di accensione e controllo della fiamma;
10. nel biogas in entrata dovrà essere mantenuto monitorato il parametro H₂S che non dovrà essere superiore allo 0.1% v/v in conformità alla sez. 6, parte II dell'Allegato X del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;
11. al fine della limitazione delle emissioni diffuse in atmosfera, dovrà essere recuperato il gas di post metanazione da tutte le vasche a servizio dell'impianto.

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI MONITORAGGIO

Entro il 31 marzo di ogni anno dovranno essere inviati ad ARPA e Provincia:

1. con riferimento all'anno precedente, relazione contenente i quantitativi di digestato prodotti e distribuiti, la percentuale di effluenti zootecnici in essi contenuta (come da registro delle sostanze avviate alla fase di digestione) nonché l'indicazione dei mappali dei terreni coinvolti nello spandimento;
2. analisi semestrali sul digestato prodotto presso l'impianto;
3. quantità di biogas combustibile prodotto ed utilizzato, potere calorifico inferiore medio del biogas, analisi annuale delle caratteristiche del biogas utilizzato nell'impianto di combustione comprensiva dei seguenti parametri: CH₄, CO₂, NH₃, H₂S, HF, HCl, polveri ed umidità;
4. analisi triennale delle emissioni in atmosfera prodotte dall'impianto relativamente ai seguenti parametri: Carbonio Organico Totale (COV), Monossido di Carbonio, ossidi di azoto (espressi come NO₂), composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori, ossidi di zolfo e polveri totali (le date di effettuazione dei controlli dovranno essere comunicate, con ameno 15 giorni di anticipo, a Provincia ed ARPA). I rilevamenti delle emissioni dovranno essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio;
5. report annuale del parametro concentrazione di CO₂ emessa in atmosfera e dell'efficienza di combustione espressa come rapporto di CO₂/(CO+CO₂);
6. registrazione dell'energia (termica ed elettrica) prodotta dall'impianto, con specificazione relativa alla percentuale di energia termica riutilizzata ed alla sua destinazione;



7. monitoraggio annuale dei parametri IRE ed LT, definiti dalla Deliberazione dell'AEEG n. 42/02 e del parametro PES come definito nell'Allegato III al D.Lgs. n. 20/2007;
- che le eventuali progettazioni di modifiche dell'impianto (successive al presente atto) saranno gestite dall'Autorità Competente secondo quanto previsto dal comma 3, dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 e dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 3/03/2011 n. 28;
 - che il presente provvedimento deve essere sempre custodito, anche in copia, presso l'impianto;
 - in caso di inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, nonché delle normative vigenti nelle materie disciplinate dal presente atto, la presente autorizzazione potrà essere sospesa o revocata con l'eventuale applicazione delle relative sanzioni;
 - che copia del presente provvedimento sia resa disponibile al Comune di Cameri ed a tutti i Soggetti invitati in Conferenza di Servizi nonché al pubblico tramite il sito Internet della Provincia di Novara;
 - di rammentare che, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 504/95, il Gestore dell'impianto dovrà presentare all'Ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle Dogane la denuncia di attività almeno trenta giorni prima dell'inizio della stessa;
 - di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile;
 - di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento è affidata al Settore Ambiente Ecologia Energia – Ufficio Qualità dell'Aria ed Energia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso al TAR per il Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6/12/71 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n. 1199.

F.to IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Arch. Luigi IORIO)

SEGUE ALLEGATO

Novara li, 18/06/2012





COMUNE DI CAMERI

Piazza Dante Alighieri 27 - C.A.P. 28062 - (NOVARA)

Tel. 0321 511627- FAX 0321 511670

Part. IVA e Codice Fisc. 00141730036

Area Urbanistica ed Edilizia

PERMESSO DI COSTRUIRE n. 17/2012
per trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale
(a norma del Capo II, Sezione I del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i.)

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista la domanda presentata il 23/03/2012 protocollo n. 4359/2012 da CAMERI BIOGAS ARL, con sede in CASCINA BORNAGO CAMERI, Partita IVA 02558290036

considerato:

che viene richiesto il permesso di costruire per eseguire lavori di **nuova costruzione di impianto per la produzione e valorizzazione del biogas della potenza di 999 Kw** in questo Comune in CASCINA BORNAGO;

che l'area di pertinenza di detti lavori è contraddistinta al Terreni foglio 4, numero 15, 3, 7, foglio 8, numero 42, 43, 45

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo a richiedere il permesso;

Visti il progetto e gli altri atti allegati allo stesso;

Visto il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e la legge regionale 05.12.1977, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il T.U. delle leggi sanitarie 27.07.1934, n. 1265 e succ. modificazioni;

Visti i regolamenti comunali di edilizia, igiene e polizia locale;

Visto il vigente strumento urbanistico;

Vista la deliberazione consiliare n. 135 del 14.10.1977 e successive modifiche ed integrazioni con la quale sono state stabilite la incidenza e le modalità di applicazione degli oneri di urbanizzazione a norma della deliberazione del Consiglio Regionale n. 179/CP-4170 del 26.05.1977, in applicazione degli articoli 5 e 10 della legge 08.01.1977, n. 10, e dell'art. 52 della legge regionale 05.12.1977 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione consiliare n. 63 del 30.03.1978 e successive modifiche ed integrazioni con la quale è stata determinata in percentuale la quota di contributo al costo di costruzione in applicazione della deliberazione del Consiglio Regionale n. 240/CR8792 del 01.12.1977, ai sensi dell'art. 6 della legge 28.01.1977, n. 10, e dell'art. 52 della legge regionale 05.12.1977, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi in data 01/06/2012, convocata nell'ambito di valutazione dell'istanza presentata ai sensi dell'art. 12 DEL d.LGS 387/2003;

Rilascia il presente

PERMESSO DI COSTRUIRE

regolato dalle seguenti norme, prescrizioni e modalità esecutive, la cui inosservanza è sanzionata penalmente dall'art. 44 del D.P.R 06.06.2001 n. 380, con obbligo di rapporto all'Autorità giudiziaria.

ART. 1 - OGGETTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

Alla

CAMERI BIOGAS ARL, con sede in CASCINA BORNAGO CAMERI, Partita IVA 02558290036

è rilasciato permesso di costruire, alle condizioni appresso indicate, per eseguire i lavori indicati nelle premesse in conformità al progetto che si allega quale parte integrante del presente atto, con la destinazione di uso di agricolo

Il rilascio del presente permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti di terzi.

ART. 2 - PARTECIPAZIONE AGLI ONERI DELL'INTERVENTO

Il contributo commisurato all'incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilito in € 0,00

Il contributo commisurato al costo di costruzione è fissato in € 0,00

Il contributo commisurato alla monetizzazione servizi è fissato in € 0,00

ART. 3 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI DEL TITOLARE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

Prima dell'inizio dei lavori il soggetto titolare del permesso di costruire dovrà esporre per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile, una tabella delle dimensioni non inferiori a ml: 0,70 X 1,00, con l'indicazione del titolare, del progettista, del direttore lavori, della data e numero del permesso di costruire e dell'impresa esecutrice delle opere.

ART. 4 - TERMINI DI INIZIO E DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori dovranno essere iniziati, con la realizzazione di consistenti opere entro un anno dalla data del presente permesso, ed essere ultimati entro tre anni dalla data di inizio.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza del permesso di costruire.

Le date di inizio ed ultimazione dei lavori dovranno essere immediatamente comunicate dal soggetto titolare del permesso allo sportello unico per l'edilizia.

ART. 5 - PRESCRIZIONE PER IL COMPIMENTO DEI LAVORI

Il titolare del permesso di costruire dovrà richiedere il certificato di agibilità ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i. da rilasciarsi con le procedure previste dall'art. 25 del suddetto D.P.R. e s.m.i. prima di occupare il fabbricato con persone o cose.

Il Responsabile dello sportello unico per l'edilizia provvederà ad effettuare sopralluogo di verifica nei termini previsti per legge.

ART. 6 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Il titolare del permesso di costruire dovrà inoltre attenersi alle prescrizioni e condizioni contenute nel verbale della conferenza dei servizi del 01/06/2012, citato in premessa.

Cameri li 13/06/2012

 **IL RESPONSABILE DELL'AREA**
(*Margherita Arch. TESTA*)